

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 12 OTTOBRE 2022, N. 12950
DELLA SEZ. TERZA BIS DEL TAR LAZIO – ROMA
NEL GIUDIZIO ISCRITTO *SUB* R.G. N. 6576/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori della sig.ra **Quercio Serena**, in base all'ordinanza del 12 ottobre 2022, n. 12950, resa dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 6576/2022, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub*. **R.g. n. 6576/2022**;
- il ricorso, proposto dalla sig.ra Quercio Serena contro il **Ministero dell'Istruzione**, il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti *p.t.*, e l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
 - esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”, sostenuta dalla ricorrente in data 4 aprile 2022, turno T1, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- punteggio numerico, pari a 66/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 43 e 48 redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- correttore e del foglio risposte;
- verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- ove occorra e per quanto di interesse, bando di concorso;
- ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, volte alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere assicurata la somministrazione di una prova che consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile**

soluzione tra le diverse risposte presenti. In riferimento ai quesiti nn. 29, 43 e 48 è proprio quello che si è verificato. Nel dettaglio si sottolinea quanto segue:

- il quesito n. 29 richiedeva l'analisi di una novella di Giovanni Verga *“Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: - Viva le libertà!”*. La formulazione della domanda *de qua* risulta però, a monte, errato in quanto la novella presenta, invero, tale formulazione: *“Viva la libertà!”*. L'utilizzo del plurale, al posto del singolare, non può essere considerato un mero errore di battitura, in quanto modifica il valore semantico dell'intero passo. Pertanto, si contesta non solo il carattere fuorviante del quesito, ma, altresì, la legittimità dello stesso, che *ab origine* non contempla una risposta corretta;
- anche nella formulazione del quesito n. 43 è presente un errore nella parte in cui lo stesso specifica che la citazione *“L'esperienza poetica è esplorazione di un personale continente d'inferno, e l'atto poetico, nel compiersi, provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il sentire che solo in poesia si può cercare e trovare libertà. Continente d'inferno, ho detto, a causa della singolarità del sentimento di non essere come gli altri, ma in disparte, come dannato, e come sotto il peso di una speciale responsabilità: quella di scoprire un segreto e rivelarlo agli altri. La poesia è scoperta della condizione umana nella sua essenza”* appartiene all'Introduzione a cura del suo autore. In particolare, nell'edizione *“Vita di un uomo, Tutte le poesie”*, edita dalla Mondadori nel 2008, l'Introduzione a cura dell'autore, recante il titolo *“Ragioni di una poesia”*, non contempla la suddetta citazione. Quest'ultima, infatti, si trova nella *“Introduzione alle Note dell'autore”*, riportata nell'edizione della *“collezione Meridiani”* edita dalla Mondadori ma non nelle altre in commercio. Pertanto, si ritiene che sia fuorviante nella sua formulazione, pregiudicando il punteggio dell'odierna ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale;
- il quesito n. 48 richiedeva quale tra i romanzi menzionati tra le quattro alternative di risposta avesse come modello ipotestuale il *“Satyricon”* di Petronio. La risposta segnalata dall'Amministrazione resistente come corretta, lett. d) *“Petrolio di Pier Paolo Pasolini”*, non è l'unica corretta in quanto, in base al parere espresso dalla prof.ssa Bernardini, Ordinario di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell'Università *“Sapienza”* di Roma, *«I romanzi proposti, tra cui il candidato avrebbe dovuto operare una scelta selettiva e univoca, indicando un solo titolo ed escludendo quindi gli altri, sono: Petrolio*

di P.P. Pasolini, *Sodomie in corpo* 11 di A. Busi, *La cognizione del dolore* di C.E. Gadda e *Horcynus Orca* di S. D'Arrigo. Si può affermare (e dimostrare) che esista una precisa funzione-Satyricon nella letteratura e nelle arti del secondo Novecento». Pertanto, è da ritenersi che l'opzione di risposta fornita dalla ricorrente è corretta in quanto costituisce una lettura supportata dal parere di esperti in materia e che il quesito censurato è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

2. Sull'attribuzione del punteggio di 72/100 in esito alla rideterminazione dei quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente

Il punteggio di 72/100, che verrebbe attribuito alla ricorrente in seguito alla rideterminazione richiesta, consentirebbe alla stessa di essere ammessa alla prova orale per la classe di concorso di proprio interesse. Al contrario, si determinerebbero effetti distorsivi sia nei confronti sia del candidato che dell'Amministrazione stessa, in quanto perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole.

3. Sull'interesse della ricorrente e sulla prova di resistenza.

La ricorrente risulta lesa dall'attribuzione, irragionevole e immotivata per le motivazioni suesposte, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha determinato la sua esclusione dalla prova orale. Vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio pari a 66/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio pari a 72/100, sufficiente a garantirle il superamento della prova scritta e, di conseguenza, la prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente ammissione della stessa alle prove orali per la classe di concorso di proprio interesse;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente ammissione della ricorrente alle prove orali;

L'odierna ricorrente ha poi presentato ricorso per motivi aggiunti: tale nuovo procedimento è stato giustificato dalla necessità di impugnare atti nuovi, successivi rispetto a quelli precedentemente gravati, lesivi della posizione della sua posizione per le medesime motivazioni già esposte con il ricorso introduttivo.

In particolare, si fa riferimento alla:

- nota prot. n. m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0025491 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Sicilia, recante “*AVVISO Istruzioni operative nomine in ruolo a.s. 2022/2023 Classe di concorso A011 – Concorso ordinario D.D. n. 499/2020 D.D. n. 23/2022*”;
- graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **A011 – Disciplina letterarie e latino**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0032920 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Campania, che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per la Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- nota prot. n. m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0025762 del 31 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Sicilia, recante “*AVVISO Nomine in ruolo procedura concorsuale D.D. n. 499/2020 modificato con D.D. n. 23/2022 classe di concorso A011 – Pubblicazione assegnazione provincia ai candidati e istruzioni per la scelta delle sedi scolastiche nella provincia assegnata*”, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare del 12 ottobre u.s., n. 12950 è stata disposta «... *l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del gravame e dei motivi aggiunti*».

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 6576/2022) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR”;

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, sez. Terza Bis n. 12950/2022 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nonché l'elenco dei controinteressati.

Roma, 14 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale